



DETERMINAZIONE N. 2 Del 13/10/2021

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Certificazione verde COVID-19 - Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche previste dall'art. 9-quinquies, c. 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52. |
|-----------------|--|

II COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto del Co.Pro.S.S.;

Premesso che:

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto l'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127:

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

Preso atto che il comma 4 dell'articolo citato prescrive l'obbligo in capo ai datori di lavoro di verificare il rispetto delle prescrizioni sulla certificazione verde Covid-19;

Rilevato che il successivo comma 5 impone la definizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4;

Considerato che l'estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Viste le *“Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”* approvate con D.P.C.M., in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevato che l'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 disposto dall'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 riguarda:

- il personale dipendente (v. comma 1);

- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (v. comma 2);

- soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (v. comma 11);

Dato atto che con il presente provvedimento si approvano le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei soggetti sopra elencati;

Rilevata la propria competenza a emanare le modalità operative, ai sensi del punto 1.2 delle Linee guida sopra citate:

“L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

Tuttavia, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può indentificarsi nel Segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione)”;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di approvare le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei soggetti indicati dall'art. 9-quinquies, commi 1-2, 11, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, allegate al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;

2) di precisare che, con proprio separato atto, si provvederà alla delega delle funzioni di verifica e controllo indicate nell'allegato;

3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sua sottoscrizione;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Commissario
f.to Ing. Franco PARISE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è in pubblicazione all'**ALBO PRETORIO** dell'Ente per **QUINDICI** giorni consecutivi dalla data odierna.

Crotone 13/10/2021

Il Responsabile dell'Albo
f.to Dott.ssa Maria **SANZONE**

Il Segretario
f.to Dr. Nicola **MIDDONNO**

MODALITA' OPERATIVE

per l'organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 previste dall'art. 9-quinquies, c. 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52

1. Premessa

L'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 estende a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. *green pass*), quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La norma estende tale obbligo anche ad altri soggetti che, a diverso titolo, accedono ai locali del Comune.

2. Chi deve possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (all'ingresso dei locali del Co.Pro.S.S., su richiesta del personale addetto al controllo) i seguenti soggetti:

- il personale dipendente;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni¹;
- i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice²;
- i visitatori che accedono a qualunque altro titolo (ad es. per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro, incluse le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle altre autonomie locali e delle Regioni);

3. Chi è escluso dall'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Dall'obbligo di cui al punto 2 sono esclusi:

- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute³;
- gli utenti che si recano presso gli uffici comunali per l'erogazione dei relativi servizi⁴.

4. Avvertenze per i soggetti obbligati

Il possesso del *green pass* non può essere oggetto di autocertificazione.

¹ A titolo esemplificativo, tali soggetti possono essere:

- lavoratori somministrati;
- lavoratori dipendenti di appaltatori e lavoratori autonomi;
- lavoratori di pubblica utilità;
- lavoratori socialmente utili;
- consulenti e collaboratori di cui all'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001;
- volontari del servizio civile;
- altri volontari;
- tirocinanti;
- studenti in alternanza scuola-lavoro.

² Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali, Membri delle commissioni comunali, Revisori dei conti.

³ Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QR CODE. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

⁴ In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, sono predisposte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali, al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il "green pass" possa comportare rischi di contagio.

Tenuto conto della funzione di prevenzione della normativa in oggetto, non sono consentite deroghe all'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.

Non è consentito in alcun modo adibire dipendenti al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

I soggetti obbligati che dichiarino il possesso della certificazione ma non siano in grado di esibirla, non possono accedere ai locali del Consorzio e il personale adibito al controllo deve invitarli ad allontanarsi.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al dipendente e agli altri soggetti interessati che, in qualsiasi momento, dovessero contrarre il Covid-19.

In tal caso, pertanto, il soggetto interessato dalle presenti modalità operative affetto da Covid-19 dovrà immediatamente attivare tutte le misure previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei locali del Comune.

5. Chi è autorizzato a effettuare il controllo

Il soggetto preposto al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 è il datore di lavoro.

Per il Co.Pro.S.S., tale soggetto è individuato nel Direttore.

Le funzioni di controllo possono essere delegate dal soggetto preposto al controllo ad altri dipendenti con atto scritto, controfirmato per accettazione dal soggetto delegato.

6. L'effettuazione del controllo per i dipendenti del Consorzio

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione devono verificarsi:

- a) al momento dell'accesso ai locali del Consorzio;
- b) in un momento successivo, nei casi di controllo a campione.

Per effettuare i controlli, il soggetto preposto utilizza l'applicazione denominata "VerificaC19", disponibile gratuitamente sugli *store* e opportunamente scaricata e attivata sul cellulare messo a disposizione dall'Amministrazione oppure, in mancanza, sul cellulare di sua proprietà (NOTA BENE: l'applicazione "VerificaC19" NON registra i dati delle certificazioni esibite, essendo adibita solo alla loro validazione).

Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, in tutti i casi:

- non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori;
- non è consentita la conservazione della loro copia.

Inoltre, si procederà a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del personale attraverso l'app "VerificaC19" in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

7. L'effettuazione del controllo per gli altri soggetti obbligati⁵

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione devono verificarsi:

- al momento dell'accesso ai locali del Consorzio;
- in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

Per effettuare i controlli, il soggetto preposto utilizza l'applicazione denominata "VerificaC19", disponibile gratuitamente sugli *store* e opportunamente scaricata e attivata sul cellulare messo a disposizione dall'Amministrazione oppure, in mancanza, sul cellulare di sua proprietà (NOTA BENE: l'applicazione "VerificaC19" NON registra i dati delle certificazioni esibite, essendo adibita solo alla loro validazione).

8. Conseguenze del mancato possesso della certificazione verde Covid-19

Il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente è tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies, D.L. n. 52/2021 (irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

⁵ "A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione." (v. Linee guida approvate con D.P.C.M. in corso di pubblicazione).